

DECRETO 10 settembre 2014.

Modifica dell'allegato IV, parte II, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 concernente «Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», in attuazione della direttiva di esecuzione della Commissione 2014/22/UE del 13 febbraio 2014 che modifica l'allegato IV della direttiva del Consiglio 2006/88/CE per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA).

IL MINISTRO

Vista la direttiva di esecuzione della Commissione 2014/22/UE del 13 febbraio 2014 che modifica l'allegato IV della direttiva del Consiglio 2006/88/CE per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone (ISA);

Visto in particolare l'art. 2 della predetta direttiva, secondo cui gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 novembre 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla medesima direttiva;

Vista la direttiva del Consiglio 2006/88/CE del 24 ottobre 2006 relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici ed alle misure di lotta contro tali malattie;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 recante «Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie», e in particolare l'art. 57, comma 4, che consente di apportare modifiche di ordine tecnico relative agli allegati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare l'art. 35, comma 3;

Considerato l'obbligo di conformarsi a quanto prescritto dalla menzionata direttiva di esecuzione della Commissione 2014/22/UE del 13 febbraio 2014;

Decreta:

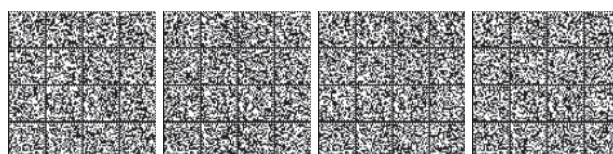
Art. 1.

1. L'allegato IV parte II del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 di cui alle premesse è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2014

Il Ministro: LORENZIN



Allegato 1

La parte II dell'*allegato IV* del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, è sostituita dalla seguente:

«PARTE II –

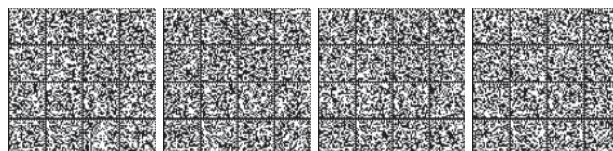
Elenco malattie

Malattie esotiche

	Malattia	Specie sensibili
Pesci	Necrosi ematopoietica epizootica	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) e pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>)
Molluschi	Infezione da <i>Bonamia exitiosa</i>	Ostrica piatta australiana (<i>Ostrea angasi</i>) e ostrica cilena (<i>Ostrea chilensis</i>)
	Infezione da <i>Perkinsus marinus</i>	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>) e ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>)
	Infezione da <i>Microcytos mackini</i>	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>), ostrica della Virginia (<i>Crassostrea virginica</i>), ostrica di Olympia (<i>Ostrea conchaphila</i>) e ostrica piatta (<i>Ostrea edulis</i>)
Crostacei	Sindrome di Taura	Gambero bianco del Golfo (<i>Penaeus setiferus</i>), gambero blu del Pacifico (<i>Penaeus stylirostris</i>) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>Penaeus vannamei</i>)
	Malattia della testa gialla	Gambero nero del Golfo (<i>Penaeus aztecus</i>), gambero rosa (<i>P. duoratum</i>), gambero Kuruma (<i>P. japonicus</i>), gambero tigre nero (<i>P. monodon</i>), gambero bianco del Golfo (<i>P. setiferus</i>), gambero blu del Pacifico (<i>P. stylirostris</i>) e gambero dalle zampe bianche del Pacifico (<i>P. vannamei</i>)

Malattie non esotiche

Pesci	Setticemia emorragica virale (VHS)	Aringa (<i>Clupea</i> spp.), coregoni (<i>Coregonus</i> spp.), luccio (<i>Esox lucius</i>), eglefino (<i>Gadus aeglefinus</i>), merluzzo del Pacifico (<i>Gadus macrocephalus</i>), merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), motella (<i>Onos mustelus</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>), rombo (<i>Scophthalmus maximus</i>), spratto (<i>Sprattus sprattus</i>), temolo (<i>Thymallus thymallus</i>) e hirame (<i>Paralichthys olivaceus</i>)
	Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)	Salmone keta (<i>Oncorhynchus keta</i>), salmone argentato (<i>O. kisutch</i>), salmone giapponese (<i>O. masou</i>), trota iridea (<i>O. mykiss</i>), salmone rosso (<i>O. nerka</i>), salmone rosa (<i>O. rhodurus</i>), salmone reale (<i>O. tshawytscha</i>) e salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>)
	Virus erpetico (KHV)	Carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>)
	Anemia infettiva del salmone (ISA): infezione da genotipo HPR-deleted del genere Isavirus (ISAV)	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmotrota (<i>Salmo trutta</i>).



Molluschi	Infezione da <i>Marteilia refringens</i>	Ostrica piatta australiana (<i>Ostrea angasi</i>), ostrica cilena (<i>O. chilensis</i>), ostrica piatta europea (<i>O. edulis</i>), ostrica argentina (<i>O. puelchana</i>), mitilo (<i>Mytilus edulis</i>) e mitilo mediterraneo (<i>M. galloprovincialis</i>)
	Infezione da <i>Bonamia ostrea</i>	Ostrica piatta australiana (<i>O. angasi</i>), ostrica cilena (<i>O. chilensis</i>), ostrica di Olympia (<i>O. conchaphila</i>), ostrica asiatica (<i>O. denselamellosa</i>), ostrica piatta europea (<i>O. edulis</i>) e ostrica argentina (<i>O. puelchana</i>).
Crostacei	Malattia dei punti bianchi	Tutti i decapodi (ordine Decapoda)».

14A08552

DECRETO 8 ottobre 2014.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di daminozide, sulla base del dossier Alar SG 85 g/Kg di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

